

Le Circolari della Fondazione Studi

n. 15 del 03.07.2014

DECADENZA RICOSTITUZIONE DELLE PENSIONI PER ERRORI DI CALCOLO

Il 6 luglio 2011 è entrato in vigore il DL n.98/2011 che all'art. 38 ha apportato delle norme che hanno ridefinito completamente i rapporti di forza nel contenzioso tra pensionato ed ente previdenziale

Il 6 luglio 2011 è entrato in vigore il DL n.98/2011 che all'art. 38 ha apportato delle norme che hanno ridefinito completamente i rapporti di forza nel contenzioso tra pensionato ed ente previdenziale, limitando fortemente la possibilità per i primi di agire giudizialmente al fine di vedersi riconosciuti i propri diritti. In particolare viene di seguito focalizzata l'attenzione sulle innovazioni apportate alla disciplina dei termini di decadenza cui è sottoposta l'azione giudiziaria del pensionato in caso di controversie inerenti al diritto e soprattutto, sta qui la novità, alla misura della prestazione.

L'art. 38, comma 1, lett. d) del predetto decreto ha recato delle disposizioni aggiuntive alle previsioni dell'art. 47 del DPR n. 639 del 1970.

Quadro normativo di riferimento

L'art. 47 del DPR n. 639 del 1970 così come modificato dall'art. 4 del DL n. 384 del 1992 prima delle suddette innovazioni disponeva quanto segue:

“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.

Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della

DIPARTIMENTO
SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI
Via C. Colombo, 456
00145 Roma (RM)

decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.

Inoltre, la medesima norma proseguiva affermando che *“Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.*

La norma lasciava spazi ad interpretazioni contrastanti sia riguardo alla natura sostanziale o procedimentale del termine di decadenza, sia riguardo alla sua applicabilità anche alle controversie inerenti alla misura della prestazione.

La successiva norma interpretativa, recata dall'art. 6 del DL n. 103 del 1991, ha chiarito la natura sostanziale del termine di decadenza, mentre la questione dell'applicabilità o meno del termine alle controversie inerenti sia al diritto, sia alla misura della prestazione, diede origine a contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

La Cassazione a sezioni unite intervenne a sanare il suddetto contrasto con la sentenza n. 12720 del 2009 che sancì la riferibilità del termine di decadenza alle sole azioni inerenti al diritto alle prestazioni: *“La decadenza di cui al D.P.R. n. 39 del 1970, art. 47, - come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – **non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se considerata, ma solo***

AUTORE: GIANCARLO UVA

l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale".

Il termine triennale di decadenza si estende anche alle azioni giudiziarie relative alla misura delle prestazioni previdenziali.

Il termine di decadenza è fissato in tre anni, in riferimento alle prestazioni pensionistiche e in un anno, in riferimento alle prestazioni previdenziali temporanee (tra le altre la malattia, l'Aspi, il Fondo di garanzia TFR).

La nuova disciplina giuridica

In questo quadro giuridico, **e sostanzialmente in reazione al chiaro disposto giurisprudenziale sopra riportato**, si inserisce il nuovo art. 38, comma 1, lett. d) del DL n. 98/2011 che ha apportato le seguenti aggiunte all'art. 47 del DPR n. 39 del 1970: *"Le decadenze previste dai commi che precedono (ndr. e dunque al diritto alla prestazione) si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto **l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.***

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte."

Con tali disposizioni il legislatore estende l'applicazione del termine triennale di decadenza, originariamente imposto solo alle azioni giudiziarie inerenti al diritto alla prestazione previdenziale, **anche alle azioni giudiziarie relative alla misura delle prestazioni previdenziali** le quali, prima delle suddette disposizioni aggiuntive, erano assoggettate al solo termine di prescrizione (quinquennale) relativo ai ratei pregressi.

Il termine di decadenza è fissato **in tre anni, in riferimento alle prestazioni pensionistiche e in un anno, in riferimento alle prestazioni previdenziali temporanee** (tra le altre la malattia, l'Aspi, il Fondo di garanzia TFR).

A questo riguardo appare fondamentale sottolineare che la norma non prevede alcun regime transitorio con riferimento agli errori di calcolo commessi dall'Istituto di previdenza negli anni precedenti all'introduzione del DL. 98/2011

Possibili profili di incostituzionalità

Dalla ricostruzione sopra riportata emerge una chiara volontà di introdurre una norma che inibisca la possibilità di richiedere la rettifica della misura della pensione a circa 20 milioni di pensionati INPS presenti in Italia (sono escluse le pensioni pubbliche), anche se questa misura è stata calcolata in modo errato dallo stesso Inps.

Peraltro, in questo modo si realizzerebbe un condono tombale a favore dell'INPS su tutti gli errori commessi dall'Istituto previdenziale e giacenti negli archivi, con riferimento ai quali i pensionati potrebbero non avere contezza.

Il comma 4 dell' art. 38 aveva peraltro introdotto una norma che estendeva il principio sopra esposto, anche retroattivamente ai giudizi di primo grado in corso alla data di entrata in vigore del decreto (6 luglio 2011). Il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale e la Corte Costituzionale con sentenza n. 69/2014, entrando nel merito esclusivamente della retroattività della norma, ha sancito l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 4 per la irragionevole lesione che esso recava all'affidamento dei cittadini a norme ispirate a certezza.

Resta, dunque, da verificare se sulla scia di questa sentenza si possa presumere che anche il merito della norma possa essere ritenuto incostituzionale per la rilevante sproporzione tra finalità della stessa e gli effetti che provocherebbe nei destinatari.

La norma non prevede alcun regime transitorio con riferimento agli errori di calcolo commessi dall'Istituto di previdenza negli anni precedenti all'introduzione del DL. 98/2011

Il principio della decadenza

L'istituto della decadenza, regolamentato dagli artt. 2964 e seguenti c.c., tende alla certezza del diritto mediante la fissazione di un termine perentorio da parte del legislatore, entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale resta precluso l'esercizio del diritto. Nelle materie sottratte alla disponibilità delle parti, come nel caso di specie della materia previdenziale, la decadenza è rilevabile d'ufficio dal giudice a prescindere dalla volontà delle parti in causa. La decadenza, inoltre, stante il chiaro dato letterale della norma in esame sembrerebbe poter essere interrotta solo con la presentazione del ricorso giudiziale, pertanto eventuali atti di natura amministrativa non avrebbero alcuna efficacia interruttiva.

Il termine di decadenza triennale (per le pensioni), ovvero annuale (per le prestazioni temporanee) è relativo ad ogni singolo rateo di prestazione.

Il termine di decadenza triennale (per le pensioni), ovvero annuale (per le prestazioni temporanee) è relativo ad ogni singolo rateo di prestazione.

Ciò risulta pacifico relativamente al termine di decadenza imposto dall'originaria formulazione dell'art. 47 del DPR n° 639 del 1970 alle azioni inerenti al diritto alla prestazione previdenziale, così come ricavabile dalle successive disposizioni interpretative dell'art. 6 del DL n. 103 del 1991 e dal principio dell'imprescrittibilità del diritto in sé della prestazione previdenziale, emerso da consolidata giurisprudenza.

L'art. 38 comma 1 lett. d) del DL 98/2011, nell'estendere il termine di decadenza anche alle controversie inerenti alla misura delle prestazioni, ha recato disposizioni che, per espressa previsione normativa, si sono aggiunte al corpus del disposto dell'art. 47 del DPR n° 639 del 1970.

Non è pacifico se il *dies a quo* possa ritenersi coincidente solo con la liquidazione definitiva o anche con la liquidazione provvisoria del rateo di prestazione. In via prudenziale non riscontrandosi alcuna espressa distinzione nella norma, risulta opportuno propendere per la coincidenza del *dies a quo* con la liquidazione anche provvisoria della prestazione.

Altra questione, di non poco conto, riguarda la riferibilità del nuovo termine di decadenza alle prestazioni previdenziali messe in erogazione prima dell'entrata in vigore del DL 98 del 2011.

L'INPS con messaggio n° 4774 del 19 maggio scorso, peraltro reso noto quasi alla scadenza del termine, ha sostenuto che il nuovo termine di decadenza trovi "applicazione esclusivamente per le prestazioni pensionistiche riconosciute solo dal 6 luglio 2011".

Inoltre viene sostenuto che "La data di riferimento del riconoscimento parziale, da cui far decorrere il termine decadenziale, deve essere considerata quella della ricezione, da parte dell'interessato, del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico o, laddove questa non sia disponibile, quella di riscossione del primo rateo".

Sembrerebbe che l'Istituto previdenziale interpreti le disposizioni dell'art. 38 del DL 98/2011, nella direzione che le prestazioni sottoposte al nuovo termine di decadenza siano limitate alle nuove liquidazioni a far data 6 luglio 2011, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.


Con tale logica le prestazioni liquidate prima della suddetta data non sono considerate assoggettabili al nuovo termine di decadenza.

La posizione dell'INPS prenderebbe le mosse dalla sopra richiamata sentenza ablativa della Corte Costituzionale (n.69/2014) che, affermando l'incostituzionalità delle disposizioni che conferivano retroattività alla norma, ha sancito,

in riferimento ad essa, la completa efficacia ex nunc, ovvero dal 6 luglio 2011.

La prima giurisprudenza formatasi sulla materia sovverte quanto sostenuto dall'INPS.

In tal modo si esprime il **Tribunale di Genova, con sentenza n. 989 del 2013**, sull'efficacia delle disposizioni dell'art. 38 del DL 98 del 2011: **“Pur in mancanza di un regime transitorio, il termine di decadenza deve ritenersi applicabile anche alle riliquidazioni di pensioni avvenute in data precedente all'entrata in vigore dell'art. 38, ma in questo caso detto termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge”**.



E quindi, il 5 luglio 2014 si perfeziona il termine di decadenza per tutti gli errori di calcolo commessi dall'INPS accumulati negli anni e che potenzialmente potrebbero essere richiesti dai pensionati.

Nell'argomentare l'efficacia generalizzata della norma e non solo per le liquidazioni future, la sentenza di merito riporta il precedente orientamento della Corte di Cassazione: “ Infatti come si legge in Cass. Sez. L, 3 febbraio 2012 n. 1635, in presenza di una modifica normativa che introduce un termine di decadenza che prima non sussisteva, la nuova disciplina entra in vigore con efficacia generale, quindi anche per chi già si trovava nella situazione richiesta dalla legge per far valere il diritto ora sottoposto a decadenza. Per costoro non si determina una situazione giuridica diversa se non su un punto specifico: il termine naturalmente decorre dal momento dell'entrata in vigore della legge che lo ha introdotto. Si tratta di un principio generale dell'ordinamento, che trova riscontro nell'art. 252 disp. Att. c.c. Con questa norma il legislatore sancisce che quando per l'esercizio di un diritto (ovvero per la prescrizione o per l'usucapione) il codice stabilisce un termine più breve di quello

stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma con decorrenza dall'entrata in vigore della nuova disciplina, nel senso della validità generale si sono espresse Corte cost. n. 20 del 1994 e n. 128 del 1996, Cass. 9 aprile 2003, n. 5522, Cass. SU 7 marzo 2008, n. 6173".

Il sopra richiamato messaggio INPS n° 4774, dunque, non assume alcuna rilevanza in sede giudiziaria anche sul presupposto che la decadenza è rilevabile **d'ufficio dal giudice a prescindere dalla volontà delle parti in causa.**

Infatti, vista l'insussistenza della disciplina di un regime transitorio, appare ragionevole il coordinamento con l'art. 252 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile che statuisce l'applicazione del nuovo termine di prescrizione, più breve di quello stabilito dalla legislazione precedente, anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, a meno che il termine residuo precedentemente imposto non risulti più breve. Se alla fattispecie astratta in esame, civilisticamente, deve essere applicato il termine più breve tra quello di nuova introduzione e quello residuo della precedente legislazione, appare ragionevole (stante la disposizione civilistica) che, in assenza di un termine precedente, il termine di decadenza introdotto dall'art.38 del DI 98/2011 debba assumere efficacia generale, a decorrere dal 6 luglio 2011, anche per i diritti sorti anteriormente ad esso.

Alla luce dell'interpretazione fornita dall'INPS, qui non condivisa, con il sopra richiamato messaggio n° 4774 e del diverso orientamento affermato dalla prima giurisprudenza formatasi sulla materia, potrebbe risultare utile evidenziare le differenze, in seno all'applicazione del nuovo termine di decadenza, sussistenti tra il caso di prestazioni erogate in data precedente o decorrente dal 6 luglio 2011.

In ragione della tesi, qui condivisa, ricavabile dalla su richiamata giurisprudenza, le prestazioni erogate in data precedente al 6 luglio 2011 sarebbero sottoposte ad un termine di decadenza che **scade il 5 luglio 2014**, mentre in riferimento ad esse l'INPS ha sostenuto l'insussistenza dell'applicabilità del nuovo termine di decadenza.

Per le prestazioni erogate, invece, a decorrere dalla data del 6 luglio 2011 il termine di decadenza triennale inizia a decorrere dalla data del provvedimento formale di liquidazione o se precedente (o mancante) dalla data del pagamento della prestazione.

La previsione dell'ultimo comma dell' art. 38, comma 1, lett. d) del DL 98/2011 porta a ritenere che il termine di decadenza per le azioni legate a controversie inerenti alla misura delle prestazioni, inizia a decorrere dal provvedimento formale di riconoscimento della prestazione o dal pagamento della stessa, se precedente.


Rimane, invece, confermato che il termine di decadenza delle azioni giudiziarie legate al diritto alla prestazione inizia a decorrere dalla data in cui diventa definitivo il procedimento amministrativo (massimo 300 giorni dalla presentazione della domanda).

I soggetti interessati e i lavoratori con periodi di mobilità

Premettendo che potenzialmente la norma esaminata interessa tutti i titolari di pensione erogata dall'INPS (circa 20 milioni di prestazioni), si mettono in evidenza le circostanze nelle quali si rinviene in maniera più sistematica la possibilità di un errore di calcolo da parte dell'Istituto Previdenziale. Infatti, in taluni casi l'errore dell'INPS non è dovuto a negligenze o a disattenzioni, bensì risulta sistematico a causa di inefficienze di natura amministrativa ovvero a cause inerenti al sistema di

informazione tra INPS - sostituto di imposta ed INPS - lavoratore/pensionato.

Di particolare evidenza è il **caso dei soggetti che si sono trovati in mobilità nel periodo di ricerca della retribuzione media pensionabile a partire dal 2009**; ossia, i lavoratori che in prossimità del raggiungimento del diritto alla pensione sono entrati in un periodo di mobilità per effetto di un licenziamento collettivo dell'azienda.



Infatti, l'art. 3, comma 6 del DLgs 503/1992 prevede che le retribuzioni figurative accreditate negli anni della mobilità, qualora formino base del calcolo della retribuzione media pensionabile, oltre all'ordinaria valutazione relativa alle variazioni delle dinamiche inflattive, devono essere rivalutate anche in ragione degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat. La norma trae origine dalla volontà del legislatore di garantire al soggetto in mobilità una pensione calcolata sulla base della stessa retribuzione persa, che sarebbe spettata in costanza di lavoro. Si rileva che l'INPS ha provveduto ad applicare il tasso di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, **solo fino al 31 dicembre 2008. Pertanto si rinviene la possibilità che le pensioni con decorrenza successiva a tale data, erogate a soggetti in mobilità, possono essere inficiate sistematicamente da errore.**

Il non corretto accredito di contribuzione sia obbligatoria, sia figurativa, non assume la stessa sistematicità del caso suddetto, ma spesso è fonte di attribuzione di una pensione di importo inferiore a quello spettante. Infatti, di frequente, a causa di inefficienze amministrative e/o di inefficienze del sistema di

informazione tra sostituto di imposta ed INPS, al lavoratore viene accreditato un numero di settimane (ai fini del diritto e della misura), inferiore a quello spettante. Tale circostanza risulta più frequente nel caso in cui il lavoratore ha diritto ad un accredito figurativo. Per maggior chiarezza si ricorda che attualmente, di fatto, quasi tutti gli accrediti figurativi vengono operati d'ufficio dall'INPS, ad esclusione degli accrediti della contribuzione figurativa generata da eventi non conoscibili dall'Istituto come ad esempio: il servizio militare, la maternità al di fuori del rapporto di lavoro, la malattia al di fuori del rapporto di lavoro, l'aspettativa per cariche politiche e sindacali, ecc.

Inoltre, non risultano rari gli errori di calcolo da parte dell'Istituto in caso di prestazioni legate al reddito, come ad esempio l'integrazione al trattamento minimo e la pensione ai superstiti, ecc.

Infatti, la valutazione da parte dell'Istituto di un reddito superiore a quello effettivamente percepito, porta a riconoscere una prestazione di importo inferiore a quello effettivamente spettante.

Si fa presente infine che l'errore non necessariamente riguarda la fase di liquidazione della prestazione, ma può intervenire anche in una fase successiva alla stessa.

È questo il caso di un erronea valutazione di redditi sopravvenuti, di una erronea applicazione della rivalutazione delle pensioni all'indice inflattivo FOI, di una erronea applicazione del contributo di solidarietà, di una erronea applicazione dell'imposta Irpef. In questi ultimi casi si rileva che la possibilità di errore è proporzionale alle quantità di fonti di reddito detenute (più pensioni, pensione e reddito da lavoro, pensione e redditi diversi, ecc.).

L'effetto condono a favore dell'INPS

La norma introdotta dall'art. 38, comma 1, lett. d) del DL 98/2011 non risulta priva di criticità.

Le maggiori criticità sono ravvisabili in due aspetti:

- 1) la constatazione di fatto che il percettore della prestazione previdenziale è pacificamente da considerarsi un soggetto debole rispetto all'Istituto previdenziale;
- 2) la sistematicità che talvolta assume il riconoscimento di una pensione di importo inferiore a quello spettante.

La constatazione di fatto che il percettore della prestazione previdenziale è pacificamente da considerarsi un soggetto debole rispetto all'Istituto previdenziale.

Per ciò che attiene al primo aspetto, si evidenzia la sussistenza di una evidente sproporzione tra pensionato ed ente previdenziale, in merito alle conoscenze delle regole di calcolo della prestazione.


La sistematicità che talvolta assume il riconoscimento di una pensione di importo inferiore a quello spettante.

Nel farraginoso sistema normativo di calcolo della pensione, il pensionato non può che affidarsi al calcolo dell'Istituto e tra l'altro l'affidamento del percettore delle prestazioni previdenziali trova per altre fattispecie (indebito previdenziale), sia rilevanza, sia tutela giuridica.

In tali fattispecie, inoltre, quando il comportamento del percettore non è tale da giustificare una sua tutela, il recupero da parte dell'ente previdenziale di quanto erogato in misura superiore a quanto dovuto è sottoposto al termine di prescrizione decennale.

Per quanto riguarda il secondo aspetto si rimanda a tutte le cause sopra evidenziate in cui l'errore dell'INPS assume i caratteri della sistematicità.

Circa due mesi fa l'INPS ha diramato il seguente comunicato stampa:



“Le pensioni che hanno diritto alla ricostituzione non saranno interessate alla scadenza dei termini di luglio 2014. Contrariamente a quanto affermato nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda nella serata di ieri, non c’è alcuna scadenza per le rivalutazione delle pensioni, tanto meno di coloro che hanno avuto come ultimo periodo, prima della pensione, la mobilità. Attualmente, l’Inps sta procedendo ad una accurata verifica per quantificare in maniera esatta la platea degli interessati, senza che però sorga alcun allarme, dato che non sono previste scadenze per la riliquidazione delle prestazioni di coloro che hanno diritto, trattandosi di posizioni definite in via provvisoria”.

L’Inps nega che ci sia un problema per le pensioni calcolate con in seno periodi di mobilità (*“tanto meno di coloro che hanno avuto come ultimo periodo, prima della pensione, la mobilità”*). Le assicurazioni dell’Istituto prendono le mosse dalla valutazione che la provvisorietà del provvedimento di liquidazione della prestazione erogata a soggetti precedentemente in mobilità, dovrebbe scongiurare il decorrere del termine di decadenza. Al di là dell’irrelevanza della provvisorietà della liquidazione della pensione ai fini del perfezionamento del termine di decadenza (si veda *infra*), il comunicato stampa dell’Istituto non appare corretto, dal momento che [Fondazione Studi è in possesso di una molteplicità di provvedimenti pensionistici](#) con le caratteristiche sopra descritte (presenza di periodi di mobilità non aggiornati), liquidate in modo definitivo senza l’adeguamento previsto dalla legge.

Ne consegue, dunque, che nonostante il comunicato stampa dell’Inps, il problema è fortemente vigente ed esso deve essere tenuto in giusta considerazione da tutti i pensionati possibili destinatari di questo provvedimento.

Al contrario l'Inps, nonostante questa rilevante disposizione legislativa sia entrata in vigore nel 2011, si è limitato a fornire alcuni chiarimenti, con il sopra citato messaggio, solo al quasi completo spirare del termine di decadenza di nuova previsione.

Cosa deve fare il pensionato

Risulta opportuno che i titolari di trattamenti pensionistici, che in qualche modo possano ricadere nelle suddette fonti di errore (nell'incertezza tutti i pensionati), in via preliminare si attivino per verificare che la prestazione attualmente erogata dall'Inps sia corretta.

Questo potrà essere fatto presso qualsiasi operatore specializzato a tale verifica.

Qualora venga riscontrato che sia stata riconosciuta una prestazione di importo inferiore a quanto dovuto, si consiglia di adire al più presto l'autorità giudiziaria, per ottenere il corretto importo della prestazione spettante e conseguentemente degli arretrati nei limiti della natura sostanziale della decadenza in esame.

Il termine di decadenza di tre anni per l'esperimento dell'azione giudiziaria, decorre dalla corresponsione di ogni singolo rateo di prestazione. Pertanto il diritto di ogni rateo è da considerarsi autonomo rispetto al complessivo diritto alla pensione.

Il termine di decadenza di tre anni per l'esperimento dell'azione giudiziaria, decorre dalla corresponsione di ogni singolo rateo di prestazione. Pertanto il diritto di ogni rateo è da considerarsi autonomo rispetto al complessivo diritto alla pensione.

Fondazione Studi

Il Presidente

Rosario De Luca

